

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)**

**TITOLO PRIMO
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE**

Art. 1 – Denominazione

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **"COMITATO TECNICO SCIENTIFICO – LE STRADE DELLA FIABA"** di seguito detto "Associazione".

2. L'Associazione, non riconosciuta, è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede in Bari alla via Giovanni Bovio, 43 L, CAP 70123

2. L'eventuale trasferimento della sede legale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31/12/2050. L'Assemblea potrà prorogare tale durata o acconsentire, anche tacitamente, la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 4 – Oggetto sociale

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- j) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- k) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. Con riferimento alla succitata lettera i) in particolare l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- a) produrre, organizzare, promuovere e gestire spettacoli teatrali di prosa, musica, danza, e cinema; gestire spazi e servizi nel settore dello spettacolo, della cultura e tutte le manifestazioni legate alle arti performative e visive; occuparsi della pre-produzione, produzione, post-produzione, distribuzione e promozione di prodotti cinematografici ed audiovisivi; assumere incarichi da Enti e Istituti Pubblici e privati per qualsiasi tipo di attività artistica, culturale, educativa, gestionale, turistica, sociale inerente allo spettacolo, come, a puro titolo esemplificativo e senza esclusione di quelli non citati, festival, rassegne, attività didattiche, attività promozionali, organizzazione di eventi culturali, consulenze;
- b) promuovere e partecipare ad iniziative di studio e di ricerca quali convegni, congressi, seminari, stages, ecc.; pubblicare testi e riviste, atti e documenti di materie che costituiscono lo scopo dell'Associazione; erogare borse di studio; creare data-base di opere e autori legati alla cultura; produzione Web;
- c) l'Associazione potrà altresì, in relazione agli scopi suddetti, compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria che direttamente o indirettamente persegua tali scopi.
4. L'Associazione può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
5. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.
6. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.
7. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
8. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

1. Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge, cioè di 7 soci. Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dall'art. 35, comma 3, Codice del Terzo settore, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

2. L'Associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni sociali di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

3. Spetta all'Organo direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.
4. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
8. Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo.
9. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.
10. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.
11. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.
12. Agli associati, anche minorenni, spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.
- I soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite dei propri genitori o tutori.

Art. 6 – Diritti ed obblighi degli associati

1. Gli associati, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:
- partecipare alle Assemblee;
 - votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, i minorenni votano tramite i propri genitori o tutori;
 - candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
 - conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
 - conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali.
 - rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
 - denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore
2. Gli associati sono obbligati:
- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
 - a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
 - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
 - a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.
3. La qualità di associato si perde per:
- dimissioni volontarie;
 - mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
 - morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
 - mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
 - mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
 - indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

4. Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 – Volontari, dipendenti e collaboratori e lavoratori

1. L'associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari saranno assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del Codice Terzo Settore.

2. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Vice Presidente;
- il Segretario/tesoriere

Art. 9 – Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

3. L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno cinque giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

6. Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

7. Per le delibere dell'Assemblea straordinaria, sia in prima convocazione che in eventuale seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'assemblea

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale, ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

2. L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 26 seguente;
 - nomina uno o più liquidatori.
1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza degli associati in Assemblea

1. Ciascun associato, anche minorenne, ha diritto ad un voto.
 2. Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
- Gli associati minorenni sono rappresentati dai genitori o dai tutori.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – Organo di amministrazione

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, non possono superare il numero di cinque. Si applica l'art. 2382 del codice civile.
2. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.
3. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
4. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.
5. Esso può predisporre il bilancio annuale consuntivo o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore. Ricorrendone l'obbligo esso predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.
6. Esso fissa le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari
7. Il Consiglio Direttivo delibera sulla esclusione degli associati.
8. Esso ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art. 14 – Presidente

1. Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.
 2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.
- In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal Vice Presidente.

Art. 15 – Segretario/Tesoriere

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati ed eventuali volontari;
 - cura la corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;

- 
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
 - è a capo del personale.

Art. 16 – Durata delle cariche sociali

1. Le cariche sociali hanno la durata di sei anni e possono essere riconfermate per un massimo di 3 mandati.

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 17 – Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3. I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito o postale stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta solo con la firma del Presidente.

4. I contributi degli associati sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

5. La perdita della qualità di associato, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 18 – Erogazioni, donazioni e lasciti

1. L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 19 – Beni immobili, mobili e altri beni

1. L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 20 – Responsabilità dell'Associazione

1. L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

2. L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 21 – Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore e al relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.



2. Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

3. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci, i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Presidente.

4. Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo o presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5. Nei casi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale.

1. Gli eventuali utili, riserve e patrimonio, in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 23 – Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 24 – Modificazioni dello statuto

1. Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

2. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 25 – Regolamento interno

1. L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 26 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 27 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'art. 1 di "APS", quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

ART. 28 Le eventuali spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Bari, 27 giugno 2024

Letto, approvato e sottoscritto.



Firme dei costituenti:

Dott. Paolo Ponzio

Paolo Ponzio

Prof.ssa Laura Marchetti

Laura Marchetti

Dott. Battista Borghi

Battista Borghi

Dott. Angelo De Leonardis

Angelo De Leonardis

Dott. Carlo Marco Eurialo De Paoli

De Paoli Carlo M.E. (Mozzo Enziolo)

Dott.ssa Gilda Marano

Gilda Marano

Dott. Aldo Patruno

Aldo Patruno

Patruno

